Causa 74/85 R

Jacqueline Remy
contro
Commissione delle Comunità europee

« Dipendenti — sospensione dell'esecuzione »

Procedimento sommario — Sospensione dell'esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per l'adozione
(Regolamento di procedura, art. 83, § 2)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA SECONDA SEZIONE DELLA CORTE
29 marzo 1985 *

Nella causa 74/85 R,

Jacqueline Remy, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio del sig. Nicolas Decker, 16, avenue Marie-Thérèse,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee rappresentata dal sig. Dimitrios Gouloussis, membro del suo servizio giuridico, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in

* Lingua processuale: il francese.

Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto la domanda intesa alla sospensione dell'esecuzione della decisione della commissione giudicatrice di non ammettere la ricorrente al concorso COM/A/8/84, e quindi alla sua ammissione, senza pregiudizio alcuno, allo svolgimento del tema vertente sulle conoscenze generali e sull'attitudine al giudizio e, se del caso, alle attività di formazione da svolgere sotto la responsabilità della stessa commissione giudicatrice,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE,

in forza degli artt. 9, § 4, e 96 del regolamento di procedura,

ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

1 Con atto depositato in cancelleria il 21 marzo 1985, la sig.na Jacqueline Remy, dipendente di grado B2 della Commissione delle Comunità europee, ha proposto un ricorso inteso all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/A/8/84 di non ammetterla al concorso.

2 Inoltre, con domanda di provvedimenti urgenti, depositata in cancelleria lo stesso giorno, la ricorrente ha chiesto alla Corte di ordinare alla convenuta di sospendere l'esecuzione della decisione della commissione giudicatrice e di autorizzarla a partecipare allo svolgimento del tema vertente sulle conoscenze generali e sull'attitudine al giudizio e, se del caso, alle attività di formazione previste dal bando di concorso al fine di preparare i candidati alle prove finali.

3 La domanda di provvedimenti urgenti è stata comunicata alla Commissione, che ha presentato le sue osservazioni scritte. Poiché le prese di posizione scritte comprendono tutte le informazioni necessarie per decidere sulla domanda di provvedimenti urgenti, non è sembrato necessario sentire le difese orali delle parti.

4 Emerge dal fascicolo che la ricorrente, dipendente della Commissione dal 1963, ha posto, il 30 luglio 1984, la sua candidatura al concorso interno COM/A/8/84 per titoli ed esami per la costituzione di una riserva di amministratori (carriera A7/6), ma che la commissione giudicatrice del concorso l'ha informata, con lettere 9 gennaio e 11 febbraio 1985, che non poteva essere ammessa alle prove perché non era in possesso dei requisiti stabiliti dal bando di concorso. Ritenendo la decisione viziata per mancanza di motivazione e contrastante con l'art. 5, 1° comma, dell'allegato III dello statuto del personale, nonché col principio della parità di trattamento e col divieto di discriminazione tra dipendenti, la ricorrente ha proposto il ricorso principale nonché la domanda di provvedimenti urgenti di cui trattasi.

5 A norma dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura, spetta alla ricorrente specificare le circostanze che determinano l'urgenza, nonché i mezzi di fatto e di diritto che giustificano, prima facie, la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti.

6 In proposito, la ricorrente rimanda ai mezzi indicati nel ricorso principale e sottolinea inoltre che vi è urgenza, ai sensi della norma precitata, in quanto la commissione giudicatrice ritiene di organizzare, nel maggio o giugno 1985, l'esame consistente nello svolgimento di un tema che metta in luce le conoscenze generali e l'attitudine al giudizio. Ora, impedire alla ricorrente di partecipare a questa prova equivarrebbe di fatto a impedirle di partecipare alle successive attività di formazione previste nel bando di concorso, attività che non potrebbero essere organizzate per una sola persona.

7 Nelle sue osservazioni scritte la Commissione conclude per il rigetto della domanda di provvedimenti urgenti. Sottolinea, a questo proposito, che non è possibile ammettere, in via provvisoria, un provvedimento che renderebbe privo di oggetto il ricorso principale. Peraltro, non sarebbero soddisfatte le condizioni che giustificano l'urgenza poiché non vi sarebbe alcun pericolo di pregiudizio irreparabile per la ricorrente. In effetti, se la Corte, accogliendo il ricorso principale, annullasse la decisione della commissione giudicatrice, l'esecuzione di questa sen-

tenza obbligherebbe l'amministrazione ad adottare i provvedimenti necessari per mettere l'interessata nella situazione in cui si sarebbe trovata se non si fosse verificato il rifiuto della sua candidatura. Di conseguenza, la commissione giudicatrice dovrebbe riprendere i suoi lavori, e non sarebbe vero che, come ritiene la ricorrente, le attività di formazione in questione non possano essere organizzate per una sola persona.

8 Per risolvere il problema sollevato da questa domanda occorre ricordare che il ricorso in via principale mira all'annullamento della decisione della commissione giudicatrice di non ammettere la ricorrente al concorso. A norma dell'art. 185 del trattato, questo ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, se ritiene che le circostanze lo esigano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

9 Ora, in realtà la domanda di provvedimenti urgenti non mira alla sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, ma al fatto che la Corte ordini, in via provvisoria, l'ammissione della ricorrente alle prove. La ricorrente domanda inoltre che venga adottato un provvedimento provvisorio che la Corte non potrebbe ordinare, in via definitiva, nell'ambito del ricorso principale.

10 Come il presidente della seconda sezione ha ritenuto nella sua ordinanza 13 gennaio 1978 (Salerno/Commissione, 4/78 R, Racc. pag. 1), ordinare l'ammissione di un candidato ad un concorso equivarrebbe, in tali circostanze, non già alla sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, bensì ad un completo, seppur provvisorio, capovolgimento della situazione, atto a rendere privo di oggetto il ricorso in via principale. La Corte non può quindi ordinare, a titolo di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o di provvedimento provvisorio, l'ammissione della ricorrente alle prove di cui trattasi.

11 Peraltro, la Corte prende atto della dichiarazione della Commissione quanto agli effetti dell'esecuzione della eventuale sentenza favorevole alla ricorrente nella causa principale e, in particolare, della possibilità di organizzare, se del caso, attività di formazione per la ricorrente.

12 Si deve concludere, tenuto conto di quanto precede, che la domanda di provvedimenti urgenti deve essere respinta.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE,

statuendo in via provvisoria, sentito l'avvocato generale,

così provvede:

1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 marzo 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della seconda sezione

O. Due